

Associazione Nazionale Criminologi ed Analisti Forensi

Codice Etico e Deontologico



Articolo 1 *“Premessa”*

1. Il presente Codice Etico e Deontologico è l'insieme, condiviso, delle regole, dei principi e dei valori insiti nella relazione di cura ed una guida che orienta la responsabilità professionale intesa non solo nel suo significato giuridico ma, anche, nel suo più autentico e profondo significato etico.
2. Il Criminologo e l'Analista Forense si riconoscono nelle indicazioni deontologiche ed etiche e si impegnano, attivamente e responsabilmente, a rispettarle ed a promuoverle nella relazione di cura, nei rapporti intra ed inter-professionali e in quelli con le istituzioni.
3. Il presente codice è stato integrato con il codice etico e deontologico previsto dalla Norma Uni 11783/2020 e redatto ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 206/2005.
4. Per Professionista si intende il socio ANCAF con qualifica di Criminologo e/o di Analista Forense.

Articolo 2 *“Sussidiarietà”*

Il presente Codice Etico e Deontologico non potrà mai essere in contrasto con i codici deontologici ed etici di ordini e professioni riconosciute a cui appartiene il Professionista. Nell'eventualità di un contrasto tra norme si applicherà quella dell'ordine di appartenenza.

Articolo 3 *“Responsabilità disciplinare”*

La violazione delle regole di condotta contenute nel presente Codice Deontologico ed Etico è fonte di responsabilità disciplinare che integra le sanzioni previste dal presente regolamento e dal Regolamento Generale.

Articolo 4 *“Soggetti”*

Tutti i Professionisti sono tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico ed Etico sia nel caso in cui esercitano l'attività in via principale e continuativa sia che la esercitano in via sussidiaria ed in modo occasionale; sia in qualità di dipendente che di libero professionista.

Articolo 5 *“Divieti”*

Ai Professionisti non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo

professionale.

Articolo 6 “*Obblighi del professionista*”

1. Il Professionista ha l’obbligo di agire nel pieno rispetto delle leggi nazionali, europee e delle convenzioni internazionali. Questo significa che nell’esercizio delle proprie funzioni e/o quando il Professionista utilizza segni distintivi dell’Associazione (indicati all’art. 15 del presente codice e nel Titolo II del Regolamento Generale), deve necessariamente ed obbligatoriamente rispettare tutte le normative locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali comprese le norme provvisorie come quelle relative alle epidemie, alle situazioni emergenziali ecc.
2. Il Professionista è responsabile civilmente e penalmente del proprio operato nei riguardi del cliente, sia esso pubblica amministrazione, azienda, privato o organizzazione di qualsivoglia natura giuridica.
3. Il Professionista ha l’obbligo di segnalare alla Commissione di Deontologia o al Consiglio Direttivo tutte le violazioni o presunte tali, del presente Codice a tutela del decoro ed alla dignità delle professioni rappresentate dalle associazioni.
4. Il Professionista è tenuto a mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, con diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.
5. Il Professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.
6. Il Professionista, nell’erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale.
7. Il Professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.
8. Il comportamento del Professionista deve essere consono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell’attività professionale.
9. Il Professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di

tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione.

10. Il Professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente, prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, deve accertarsi che questi adottino comportamenti improntati al reciproco rispetto.

Articolo 7 *“Obblighi di formazione”*

L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua (Vedi Titolo IV del Regolamento Generale) costituisce obbligo del Professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti.

Articolo 8 *“Obblighi di astensione e conflitto di interessi”*

1. Il Professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.
2. I Professionisti devono agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. Devono quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale.
3. I Professionisti devono fornire i loro pareri senza essere influenzati dalle aspettative del cliente e si devono pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.
4. I Professionisti non devono accettare incarichi professionali in materie nelle quali non hanno un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.
5. I Professionisti devono evitare parimenti che dalle circostanze della situazione, un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il Professionista deve essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di

influenzare la sua integrità o la sua obiettività.

6. I Professionisti devono astenersi dall'accettare l'incarico quando questo possa determinare un conflitto di interessi del cliente. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui dall'accettazione dell'incarico possa comportare la violazione del segreto sulle informazioni fornite da un precedente cliente.
7. I Professionisti devono astenersi dall'accettare l'incarico se hanno interessi nella vicenda direttamente e/o indirettamente, se l'incarico riguarda una vicenda nella quale è coinvolto un parente fino al quarto grado, se si tratta di un convivente abituale di una delle parti coinvolte.
8. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Associazione Professionale al quale appartiene.
9. I Professionisti devono astenersi dall'accettare l'incarico se hanno già dato un parere personale o professionale, un consiglio ad un'altra parte coinvolta nella vicenda.

Articolo 9 *“Dovere di lealtà”*

1. Il Professionista ha l'obbligo di agire nel pieno rispetto delle leggi nazionali, europee e delle convenzioni internazionali. I Professionisti hanno l'obbligo di segnalare al Consiglio Direttivo tutte le violazioni o presunte tali, al presente Codice a tutela ed al decoro ed alla dignità delle professioni rappresentate dalla Associazioni.
2. I Professionisti sono responsabili civilmente e penalmente del proprio operato nei riguardi del cliente, sia esso pubblica amministrazione, azienda, privato o organizzazione di qualsivoglia natura giuridica.
3. I Professionisti hanno il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Soltanto nel rispetto di tale interesse loro potranno soddisfare le necessità del proprio cliente.
4. I Professionisti devono rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.
5. I Professionisti non devono essere in alcun modo associati a dichiarazioni,

comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti vero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.

Articolo 10 “*Rapporti con il cliente*”

1. I Professionisti devono evitare di perseguire utilità non dovute e devono adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina.
2. I Professionisti devono informare il cliente della necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della loro specializzazione, in aspetti professionali attinenti all'incarico affidatogli, nel quale non abbiano adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l'intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.
3. Nell'esercizio della sua attività il Professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta.

Articolo 11 “*Segreto professionale*”

Il Professionista, fermo restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del Professionista o di terzi. Il Professionista deve vigilare affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori

Articolo 12 “*Incarichi all'estero*”

Il Professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano deve applicare le disposizioni della presente norma e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di

conflitto, si deve applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale.

Articolo 13 *“Rapporti con i media e con i social network”*

Il Professionista sia in ambito professionale che nella vita privata (quando quest'ultima diviene potenzialmente o fattivamente pubblica come per esempio sui social network), si impegna ad evitare comportamenti che sviliscano l'immagine della categoria professionale in generale e degli iscritti all'Associazione in particolare. In occasioni di interviste (giornali, radio televisione, canali web e qualsiasi altra forma di comunicazione) o di partecipazioni a trasmissioni (radio televisione, canali web e qualsiasi altra forma di comunicazione) televisive sia a carattere locale che nazionale, il Professionista non potrà mai denigrare, avere parole negative o comunque mettere in cattiva luce l'attività dell'Associazione impegnandosi ad evitare comportamenti che sviliscano l'immagine della categoria professionale in generale e degli iscritti all'Associazione in particolare.

Articolo 14 *“Pubblicità”*

1. Per “pubblicità” si intende qualsiasi forma di comunicazione con i terzi riguardanti carta intestata, biglietti da visita, targhe, insegne, pubblicità cartacea, multimediale o con qualsiasi altro mezzo di diffusione.
2. Il Professionista si deve astenere dal produrre forme pubblicitarie comparative o denigratorie.
3. Il Professionista è autorizzato nella propria pubblicità a fare uso del logo dell'Associazione purché risulti in evidenza e ben visibile, a seconda della categoria di appartenenza, la dicitura:
 - a. Criminologo iscritto all'Associazione Nazionale Criminologi e Analisti Forensi, seguita dal codice completo alfanumerico completo del tesserino identificativo;
 - b. Analista Forense iscritto all'Associazione Nazionale Criminologi e Analisti Forensi, seguita dal codice completo alfanumerico completo del tesserino identificativo.
4. Non sono ammesse altre diciture né l'indicazione della specializzazione ma è ammessa l'abbreviazione *“Iscr. Ass. Naz. Criminologi e Analisti Forensi”* o *“Iscr. ANCAF”*, seguita dal codice alfanumerico completo riportato sulla tessera.

5. È ammesso l'utilizzo del titolo professionale qualora il Professionista sia anche iscritto ad un albo professionale (Avv., Dott., Ing., ecc.) o qualora il Professionista abbia un titolo accademico (Dott., Prof., ecc.)

Articolo 15 *“Segni distintivi”*

1. La tessera personale, la placca con il logo, il timbro con i propri dati e qualsiasi altro segno o simbolo distintivo dell'Associazione su abbigliamento (come spille, stringhe o altro) o comunque qualsivoglia segno di riconoscimento utilizzato dall'Associazione (esclusi ovviamente i gadget quali penne agende, segnalibri, portadocumenti, borracce, dispositivi di protezione individuale ecc.) sono strettamente personali, non cedibili, e costituiscono attestazione “portabile” della qualità di iscritto. È vietato qualsiasi uso improprio di elementi distintivi dell'Associazione. Tali segni distintivi non costituiscono in alcun modo documento di riconoscimento.
2. La responsabilità della tessera, della placca, del timbro ovvero di qualsiasi altro segno distintivo dell'Associazione, compresi abbigliamento, patch, adesivi ecc., è personale. In caso di smarrimento è necessario effettuare immediatamente denuncia di smarrimento all'autorità competente e successivamente, è possibile richiedere un duplicato all'Associazione.
3. Il timbro con i propri dati è fornito unicamente dall'Associazione, deve essere utilizzato per sottoscrivere perizie, relazioni, lettere, ecc., al fine di qualificare la propria appartenenza all'Associazione e unicamente in relazione all'incarico conferito o comunque in relazione alle attività professionali del Professionista.

Articolo 16 *“Sanzioni per violazioni del Codice Etico e Deontologico”*

Il Professionista deve conoscere e osservare il Codice Etico e Deontologico e non è ammessa l'ignoranza sulle singole norme e codici comportamentali. In caso di violazioni del medesimo, la Commissione di Deontologia provvede a relazionare il Consiglio Direttivo il quale, successivamente, assume le decisioni relative alle sanzioni disciplinari da irrogare all'iscritto.

In base alla gravità della violazione commessa, il Consiglio Direttivo irroga una delle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dall'Associazione;
- radiazione dall'Associazione;


Con il terzo richiamo scritto in 5 anni, l'iscritto viene sospeso dall'Associazione per un periodo non inferiore a tre mesi. Nel caso del quarto richiamo scritto in 5 anni, il Consiglio Direttivo può decidere per la radiazione dell'iscritto dall'Associazione. Nei casi più gravi, può determinarsi l'irrogazione diretta della sanzione della sospensione o della radiazione.

Qualora il Professionista dovesse ricevere due sospensioni in 5 anni, il Consiglio Direttivo può decidere anche per la radiazione dall'Associazione.

Con la sospensione il Professionista non potrà assumere nuovi incarichi professionali ma solo portare a termine quelli già assunti.

Le procedure e le possibilità di difesa del Professionista sono specificate nell'apposito "Regolamento Generale" al Titolo IV.

Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario Generale

